

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA TARIFFA RIFIUTI  
CORRISPETTIVA  
COMUNE DI  
CAMPAGNOLA EMILIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2021

## Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI .....	4
Articolo 1 - Oggetto .....	4
Articolo 2 – Definizioni .....	4
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
Articolo 4 - Classificazione di rifiuti speciali e rifiuti urbani .....	7
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva .....	7
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione .....	7
Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree.....	10
Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento .....	11
Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria .....	12
Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario	14
Articolo 11 - Tariffa per spettacoli viaggianti .....	14
Articolo 12 – Tariffa giornaliera .....	14
Articolo 13 – Imposte di legge.....	15
Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati .....	15
Articolo 15 - Obblighi di informazione all’utenza .....	15
TITOLO II – RIDUZIONI .....	16
Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo .....	16
Articolo 16 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico .....	16
Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.....	16
Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	17
Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale.....	17
Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.....	17
Articolo 21 - Riduzioni per attività con certificazione ambientale .....	17
Articolo 22 - Riduzioni per abitazioni possedute da soggetti non residenti in Italia.....	18
Articolo 23 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta .....	18
Articolo 24 - Riduzioni per attività di Agriturismo .....	18
Articolo 25 - Riduzioni per utenze non domestiche con accertata sospensione di attività .	18
Articolo 26 - Riduzioni per l’utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario/emergenziale.....	19
Articolo 27 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini) .....	19
Articolo 28 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica .....	19
Articolo 29 - Agevolazione per immobili tenuti a disposizioni da anziani che trasferiscano la residenza in RSA .....	20
Articolo 30 - Riduzione per istituzioni scolastiche comunali, non statali, legalmente riconosciute o paritarie.....	20
Articolo 31 - Riduzione per ONLUS.....	20
Articolo 32- Riduzioni per limitazioni a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche per oltre sei mesi.....	20
Articolo 33- Riduzione per adozione marchio Slot-FreE-R.....	20
Articolo 34 – Riduzioni a favore di attività che si insediano nel centro storico .....	21
Articolo 35 – Agevolazioni sociali .....	22
Articolo 36 - Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni .....	22
TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI.....	23
Articolo 37 - Comunicazione .....	23
Articolo 37 bis- Obblighi di comunicazione per l’uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	23
Articolo 38 - Controllo .....	24
Articolo 39- Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	25
Articolo 40 - Riscossione .....	25

Articolo 41 - Rimborsi .....	26
Articolo 42 - Sanzioni.....	26
Articolo 43 - Contenzioso ed autotutela .....	27
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
Articolo 44 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia .....	28
Articolo 45 - Entrata in vigore .....	28
ALLEGATI .....	28
ALLEGATO 1 .....	29
ALLEGATO 2 .....	30
APPENDICE A	

## TITOLO I - NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 di seguito ATERSIR con Deliberazione n. 75 del 08/11/2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai successivi punti 3 e 4;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs.

152/2006;

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I del Titolo I° della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1 la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2 gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3 il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto residuo.
- z) «Carta del Servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
- aa) «ecostation»: cassone mobile adibito alla raccolta di più tipologie di rifiuti, compreso il secco residuo.

### **Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ai principi di priorità di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi del comma 668, opera in qualità di concessionario ex lege. E' qualificato ai sensi del medesimo comma 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 42.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

### **Articolo 4 - Classificazione di rifiuti speciali e rifiuti urbani**

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del decreto legislativo 116/2020, sono rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dall'allegato L Quater del decreto legislativo 116/2020 stesso.
2. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

### **Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del corrispettivo il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

### **Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda, detenga o occupi a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) Le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
  - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno. Per la determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie operativa totale.

- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, aree esterne utilizzate come magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, se costituiscono aree operative scoperte di attività economiche;
- e) Le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari, nonché i mercati diversi da quelli ordinari;
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
3. Fino alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale verrà attestato l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestable. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa definite in Appendice A, è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi una sola volta rispetto alla sua proiezione in pianta. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 37, l'indicazione della superficie calpestable allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate :
- a) Le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; rimangono comunque assoggettati i locali e le aree operative residuali classificati sulla base dell'attività effettivamente esercitata. Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata considerando , rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree, le percentuali di seguito indicate :
- ambulatori medici e dentistici, poliambulatori, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
  - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
  - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
  - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%; elettrauto: 65%;
  - caseifici e cantine vinicole: 55%;
  - macellerie e pescherie: 75%;
  - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
  - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
  - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
  - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
  - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
  - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
- Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.



Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo per anziani), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile non misurata, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

- ospedali..... 50%
- case di cura, case di riposo ..... 50%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopra indicate, il Gestore può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

- b) Le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati;
- c) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- d) Le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno, in relazione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile, si applica un abbattimento del 30% della superficie totale.;
- e) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;
- f) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- g) Le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani;
- h) Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari;
- i) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- j) Le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- k) Le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- l) Le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- m) Per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- n) Le aree coperte e scoperte delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, di norma individuabili con la segnaletica a terra;

- o) Le aree destinate a parcheggio coperto di attività economiche, ove la misurazione delle superfici adibite a transito e manovra sia di difficile determinazione, nella determinazione della superficie assoggettabile si applica un abbattimento del 50% della superficie totale;
  - p) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
  - q) I vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5, nonché balconi e terrazze, purché non chiusi su almeno tre lati;
  - r) Le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzate;
  - s) Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a) Unità immobiliari domestiche e non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (bollette di cessazione delle utenze a rete o apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze) e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Gestore si riserva di effettuare controlli;
  - b) Unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
  - c) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - d) Aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 42.
9. Nella determinazione delle superfici da assoggettare a tariffa non sono considerate:
- a) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed alle attività ad esse connesse. Le superfici in cui si svolgono le attività non elencate nell'art. 2135 si considerano soggette alla tariffa rifiuti (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).
  - b) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

## **Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni;
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. E' ammessa in via transitoria la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso sulla base dei criteri dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99.

### **Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento**

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) Per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) Per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16, ad esclusione delle attività non svolte in forma

di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative di uso non esclusivo.
13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 37 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 6, comma 4, lettera e), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale per servizi soggetti a misurazione puntuale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

#### **Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito un rimborso spese forfettario in carico all'utente riferito al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione delle spese forfettarie nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
4. L'utente è tenuto a richiedere il contenitore o le dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/dichiarazione TARIP al Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio.
5. Qualora l'utente non abbia richiesto e/o ritirato la propria dotazione entro i termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa, quota variabile non misurata e della quota variabile misurata relativa agli svuotamenti minimi della tariffa con contenitori da 40 lt per le utenze domestiche e 120 lt per le utenze non domestiche.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione con possibilità di addebito dell'onere a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore; in caso di mancata riconsegna verranno addebitate le spese forfettarie di cui al punto 3. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuti dopo la data di cessazione fino al giorno della relativa restituzione al Gestore.

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
- a) Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
  - b) Si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 37 del presente Regolamento;
  - c) Si considera un numero di occupanti pari a 2 per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
  - d) Nei casi di cui all'art. 8, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è determinata, come segue: si considerano due componenti aggiuntivi rispetto a quelli del nucleo originario.
9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, che per motivi di studio o lavoro risultino assenti dalla residenza per almeno 6 mesi all'anno; gli stessi dovranno produrre la seguente documentazione:
- Copia del contratto di lavoro, o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di iscrizione/frequenza universitaria;
  - Copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata o nel caso di proprietà dell'immobile occupato documentazione attestante che l'immobile stesso risulti censito ai fini del pagamento della Tariffa Rifiuti;
- La richiesta e la relativa documentazione devono essere rinnovate integralmente per ogni annualità.
10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 37. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile ovvero nella bollettazione dell'anno successivo se comprensiva del conguaglio dell'anno precedente. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 37 del presente Regolamento. Tali variazioni producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
12. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
- a) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
  - b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
  - c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche.

13. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
14. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
15. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
16. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
17. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa prevista per due componenti.
18. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation o mini-Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation o mini-Ecostation, ha un costo definito annualmente nel tariffario approvato contestualmente alle Tariffe dell'anno.

#### **Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario**

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Articolo 11 - Tariffa per spettacoli viaggianti**

1. In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una tariffa applicata dal Gestore commisurata al servizio reso rapportato alla superficie, alla durata dell'occupazione, all'attività svolta ed ai servizi resi.
2. La Tariffa, maggiorata del 50% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile non misurata, è determinata sulla base del servizio reso rapportato ai giorni, alla superficie ed al tipo di attività svolta.
3. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto.
4. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative a spettacoli viaggianti, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

#### **Articolo 12 – Tariffa giornaliera**

1. E' dovuta la Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al Canone di cui all'art.1, c.837 della Legge n.160/2019. L'occupazione o detenzione è

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale.

2. La Tariffa, maggiorata del 5% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile non misurata, è determinata sulla base del servizio reso rapportato ai giorni, alla superficie ed al tipo di attività svolta.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore anche su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, eventualmente risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. La tariffa viene calcolata secondo le modalità di cui all'art.12 comma 2.
5. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e quindi dall'applicazione della quota variabile misurata, le categorie di utenze non domestiche, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

### **Articolo 13 – Imposte di legge**

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

### **Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati**

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità semestrale secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune la banca dati annuale della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, e relativi aggiornamenti che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

### **Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza**

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni come previsto dalla Delibera di ARERA n. 444/19 "Obblighi in materia di Trasparenza" (e successivi atti/documenti emanati dall' Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente) con particolare riferimento a:
  - a) Numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
  - b) Riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

## TITOLO II – RIDUZIONI

### Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Per le utenze non domestiche la tariffa non è dovuta, per la sola quota variabile non misurata, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile non misurata della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{Vms} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

<b>Kg recuperati</b>	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
<b>Kg Teorici</b>	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
<b>Kd</b>	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
<b>Vms</b>	Valore percentuale massimo sconto previsto a regolamento

- Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente da presentare annualmente al Gestore entro il 31 di Gennaio dell'anno successivo.

### Articolo 16 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tariffazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. I termini per la presentazione della comunicazione sono disciplinati dall' Articolo 37 bis.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

### Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile non misurata, nella misura di 1/12 (un dodicesimo) dell'importo totale per ogni mese di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione si applica solamente nel caso in cui la sospensione superi la durata complessiva di 30 giorni lavorativi.



### **Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 40% (sia quota fissa che variabile non misurata) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta) per il solo rifiuto secco residuo. La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

### **Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale**

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata:  
a favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile non misurata della tariffa.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa pari al 20% per la quota variabile non misurata della tariffa;
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello predisposto dal Gestore nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data in cui è iniziata la pratica del compostaggio. La richiesta di riduzione di cui al comma 1 e 2 deve essere presentata entro il 31 di Gennaio dell'anno successivo.
4. In qualunque momento, il Gestore può chiedere l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la Tariffa indebitamente beneficiata .
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata con decorrenza 1 gennaio dell'anno in corso.
6. L'istanza di autocertificazione di cui al comma 3 non va ripresentata se non cambiano le condizioni. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 37, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

### **Articolo 20 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata:

1. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e in maniera non continuativa, e comunque non costituenti domicilio abituale di alcuno, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile non misurata della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due.
2. La riduzione è concessa con richiesta annuale da presentare al gestore dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **Articolo 21 - Riduzioni per attività con certificazione ambientale**

1. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, viene concessa una riduzione pari al 50% della quota fissa e quota variabile non misurata nel caso in cui l'utente dimostri di essere in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o simili, attestante la tenuta sotto controllo di tutti i processi aziendali, compresa la gestione dei rifiuti. Il titolare dell'attività è tenuto a dimostrare annualmente, a consuntivo, mediante presentazione all'Ente Gestore di idonea documentazione (formulario, contratti, fatture, ecc.), di aver provveduto autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di tutte le frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi

dal gestore del pubblico servizio, nonché del mantenimento della certificazione ambientale. Detta agevolazione è sostitutiva dell'agevolazione di cui all'art. 16.

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa con richiesta annuale da presentare al gestore dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

### **Articolo 22 - Riduzioni per abitazioni possedute da soggetti non residenti in Italia**

1. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa è applicata in misura ridotta di due terzi (comma 48 dell'articolo 1 L. 178/2020). Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista all'art. 20.

### **Articolo 23 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta**

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata:

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo della tariffa e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti, ovvero con pesata su apposita pesa per alcune tipologie di rifiuto;
- Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di conferimento;
- Con deliberazione della Giunta comunale vengono definiti annualmente i rifiuti e i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti; in caso di mancata deliberazione per l'anno d'imposta di riferimento, si intendono applicati quelli dell'ultima delibera di Giunta approvata in materia;
- La riduzione si applica al raggiungimento di un valore minimo di 1.666,66 punti/anno e spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine ad una riduzione pari ad un minimo di 5 euro;
- Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile non misurata della tariffa;
- La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi;
- Lo sconto viene riconosciuto sulla fattura dell'anno successivo;
- La riduzione, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

### **Articolo 24 - Riduzioni per attività di Agriturismo**

1. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
  - Agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 20% sulla quota variabile non misurata - categoria "Alberghi con ristorante";
  - Agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 20% quota variabile non misurata - categoria "Alberghi senza Ristorante";
  - Agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 20% quota variabile non misurata - categoria "Ristoranti"

### **Articolo 25 - Riduzioni per utenze non domestiche con accertata sospensione di attività**

1. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio

Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

### **Articolo 26 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario/emergenziale**

1. Per l'utenza domestica residente in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata:
2. Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione.
3. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente e sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune.
4. In caso di cessazione dell'utilizzo dei presidi sanitari l'utente dovrà presentare la dichiarazione della cessazione dell'agevolazione.
5. Alle utenze domestiche che, a seguito di provvedimenti restrittivi legati ad emergenze di carattere sanitario, o a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come a titolo di esempio quelle derivanti dalla pandemia da COVID-19, sono impossibilitate ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, non saranno addebitate per il periodo interessato vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
6. La riduzione di cui al comma 5 è riconosciuta su richiesta dell'utente e sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune.
7. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro i termini previsti all'art. 37 del presente regolamento. Il Comune si riserva facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato.

### **Articolo 27 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

1. Per l'utenza domestica residente nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 30 mesi, o che abbiano bambini in affido sempre di età inferiore a 30 mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa così determinata:
  - Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione.
  - Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a fronte degli aggiornamenti anagrafici.
3. La riduzione per i bambini in affido viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro i termini previsti all'art. 37 del presente regolamento all'ufficio protocollo del Comune. Il Comune si riserva facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato.

### **Articolo 28 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, ospedali, centri diurni), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannolini per incontinenza "usa e getta" e in considerazione della particolarità del rifiuto prodotto e dei vincoli igienico sanitari presenti nelle strutture sanitarie, è riconosciuta una riduzione della Tariffa applicando la percentuale di sconto del 50% del costo delle vuotature eccedenti le minime, relativamente alle vuotature dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con dichiarazione presentata al gestore nella data in cui si verificano le condizioni soprariportate.

### **Articolo 29 - Agevolazione per immobili tenuti a disposizioni da anziani che trasferiscano la residenza in RSA**

1. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione della tariffa rifiuti con la tariffa prevista per 1 componente e una riduzione del 25% sulla quota variabile non misurata. La richiesta dovrà essere presentata al gestore entro i termini previsti dall'art. 37 del presente regolamento.

### **Articolo 30 - Riduzione per istituzioni scolastiche comunali, non statali, legalmente riconosciute o paritarie**

1. I locali ed aree delle istituzioni scolastiche comunali (asilo nido e scuole materne) o istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie viene riconosciuta una riduzione della Tariffa applicando la percentuale di sconto del 50% del costo delle vuotature eccedenti le minime, relativamente alle vuotature dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua. La fatturazione della TARIP per queste tipologie di utenze viene intestata al Comune, in considerazione dell'interesse della collettività all'adeguato svolgimento dell'attività scolastica che potrebbe risultare compromessa dalla pesante influenza nei bilanci delle scuole.

### **Articolo 31 - Riduzione per ONLUS**

1. I locali ed aree attribuite alle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale ONLUS (art. 10 D.Lgs 4.12.1997, n. 460 e smi) iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze sono esentati dalla Tariffa. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante e ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

### **Articolo 32- Riduzioni per limitazioni a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche per oltre sei mesi**

1. Per i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vendita di beni alimentari e non, attività artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione del 100% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile non misurata (relativamente alla superficie dei locali oggetto dell'attività) per il solo anno 2022 per un periodo di 60 gg, se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Il Comune darà comunicazione al Gestore delle aree ove vengono svolti i lavori, al fine di individuare i beneficiari di tale riduzione.
2. La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio stesso quale si riferisce l'iscrizione stessa, sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente.

### **Articolo 33- Riduzione per adozione marchio Slot-FreE-R**

1. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, l'attività di bar, ristorazione e di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di aver conseguito il marchio Slot-FreE-R, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile non misurata delle tariffe per le rispettive classi di appartenenze, fino ad un massimo di Euro 500,00, per l'anno stesso.
2. La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio stesso quale si riferisce l'iscrizione stessa, sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente.
3. Qualora l'importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della riduzione del 50% della parte variabile non misurata della tariffa, fino ad un massimo di Euro

500,00 per contribuente, tale agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, al fine di garantire l'integrale copertura mediante l'importo stanziato.

4. Tale riduzione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (IMU TASI TARI ICP) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti;
- è concessa annualmente, a pena di decadenza, su richiesta di parte presentando apposito modulo predisposto per la dichiarazione della sussistenza dei requisiti corredato da idonea documentazione ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa da presentare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione;
- opera dalla data di conseguimento del marchio Slot-FreE-R se conseguito in corso d'anno; qualora le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione cessano, il contribuente è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Entro il mese di marzo l'ufficio tributi provvede ad effettuare l'istruttoria sulle domande presentate avvalendosi del supporto della Polizia Municipale per eventuali sopralluoghi che si renderanno necessari. Entro il medesimo mese trasmette ad IREN Ambiente i nominativi di coloro a cui spetta il contributo previsto; in tal modo IREN provvede ad inserire già nella 1° rata il 50% del contributo spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella rata successiva.

#### **Articolo 34 – Riduzioni a favore di attività che si insediano nel centro storico**

1. Per il primo anno di attività, decorrente dalla data di occupazione fino al 31/12 dello stesso anno, i titolari di partita I.V.A. hanno diritto ad una riduzione del 50% della quota variabile non misurata della tariffa fino ad un massimo di € 500,00.

Possono usufruire delle agevolazioni di cui sopra i titolari di nuovi esercizi per le attività commerciali di vicinato o pubblici esercizi (con esclusione di subentri ad attività già esistenti o mere prosecuzioni di attività già avviate) o attività artigianali purché esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio comunale (come definito dagli strumenti urbanistici e come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento).

Per titolare d'impresa si intende sia la ditta individuale che la società eventualmente costituita.

Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dalla riduzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.

Nel caso di ampliamenti di attività già esistenti, la riduzione viene concessa sulla superficie oggetto di ampliamento.

Il trasferimento dell'attività da una sede ad altra sede sempre ubicata nel centro storico non beneficia della suddetta riduzione. L'immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione dovrà essere adibito e interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività indicate nella richiesta.

Le nuove attività dovranno rientrare nelle seguenti categorie:

- attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante
- attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
- alberghi con e senza ristorante
- pubblici esercizi classe a (ristoranti, pizzerie,..)
- bar, caffè, pasticceria

e dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- ✓ aperte al pubblico (no depositi, no magazzini);
- ✓ in regola con i pagamenti di tutti i tributi comunali o entrate patrimoniali sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere;
- ✓ in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità (DURC).
- ✓ non subentranti ad attività esistenti;

2. La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio stesso quale si riferisce l'iscrizione stessa, sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente.

3. Qualora l'importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della riduzione del 50% della parte variabile non misurata della tariffa, fino ad un massimo di Euro 500,00 per contribuente, tale agevolazione verrà ridotta, al fine di garantire l'integrale copertura mediante l'importo stanziato.
4. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle dichiarazioni, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tariffa.
5. La riduzione di cui al c. 1, è concessa su istanza dell'interessato, da presentarsi al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'occupazione dei locali e all'apertura dell'attività, su apposito modello predisposto mediante il quale il soggetto attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai commi precedenti. Entro il mese di marzo l'ufficio tributi provvede ad effettuare l'istruttoria sulle domande presentate ed, entro il medesimo mese, trasmette ad IREN Ambiente i nominativi di coloro a cui spetta il contributo previsto.

#### **Articolo 35 – Agevolazioni sociali**

1. E' prevista l'esenzione totale della tariffa rifiuti alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale.
2. La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio stesso quale si riferisce l'iscrizione stessa, sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente.
3. Qualora l'importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della agevolazione, questa verrà ridotta, al fine di garantire l'integrale copertura mediante l'importo stanziato.

#### **Articolo 36 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano alla quota variabile non misurata fatta eccezione per quelle agevolazioni legate alla riduzione delle vuotature eccedenti le minime.
2. Le riduzioni decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
3. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto ad effettuare la richiesta di riduzione entro i termini previsti dall'art. 37.
4. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 42 per omessa comunicazione di variazione.
5. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
6. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 70% della parte fissa e della parte variabile non misurata della Tariffa medesima.

## **TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI**

---

### **Articolo 37 - Comunicazione**

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro 60 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 42 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico e l'indirizzo pec per le utenze non domestiche.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. La mancata sottoscrizione della comunicazione di cui al comma 1 non comporta la sospensione dell'emissione delle fatture di pagamento. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
9. Le riduzioni con obbligo di denuncia annuale debbono essere comunicate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

### **Articolo 37 bis- Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16 bis del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore, e per conoscenza al Comune, utilizzando il modello predisposto dal Gestore stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato

apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tariffa Rifiuti.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Gestore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, provvederà al distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore, e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha (hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
10. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Gestore e per conoscenza al Comune mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

### **Articolo 38 - Controllo**

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;



- e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;
  - f) richiedere questionari informativi all'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
  6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
  7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 42.

### **Articolo 39- Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore senza costi aggiuntivi a carico dell'utente. Sulla base della normativa vigente il Gestore renderà disponibile per l'utente la possibilità di pagare attraverso la piattaforma PagoPA.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per l'utenza non domestica le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla Carta dei Servizi.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, invia un sollecito con il quale ricorda e richiede il pagamento della fattura scaduta. Trascorsi ulteriori 30 giorni solari dalla data del sollecito, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'art. 42.

### **Articolo 40 - Riscossione**

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza viene fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.
2. Di norma i termini delle scadenze sono semestrali.
  - Prima rata: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
  - Seconda rata: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre
3. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.
4. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

#### **Articolo 41 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, nella fattura contenente il conguaglio del periodo in corso.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto. I rimborsi derivanti da conguagli ordinari e da procedimenti effettuati d'ufficio non danno luogo al conteggio di interessi.

#### **Articolo 42 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al soggetto Gestore la facoltà di irrogare sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente.

	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>		
n.		<b>MINIMA</b>	<b>MASSIMA</b>	
1.	Omesso o parziale versamento della tariffa (40, c.5)	30% degli importi non versati minimo € 50,00	€ 500,00	
2.	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (39, c. 7)	50% degli importi non versati minimo € 50,00	€ 500,00	
3.	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 9, c. 5)	€ 50,00	€ 500,00	
4.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 37, c. 4)	€ 50,00	€ 500,00	
5.	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 37, c. 1 e 2)	100% degli importi non versati minimo € 50,00	€ 500,00	
6.	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 37, c. 1)	€ 50,00	€ 500,00	

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 14, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo nell'arco dell'anno solare, si possono applicare, oltre alla parte fissa e alla parte variabile non misurata, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

#### **Articolo 43 - Contenzioso ed autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

## **TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

---

### **Articolo 44 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 45 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2022.

## **ALLEGATI**

---

Allegato 1: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 2: Spese forfettarie

## **APPENDICE A**

---

Modello Iren Ambiente S.p.A.

**ALLEGATO 1**  
**CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (per utenze giornaliera)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari (per utenze giornaliera)
30	Discoteche, night club

## ALLEGATO 2

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore

	Volumetria	Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)
CONTENITORE DA LITRI	40	20
CONTENITORE DA LITRI	120	40
CONTENITORE DA LITRI	240	60
CONTENITORE DA LITRI	360	90
CONTENITORE DA LITRI	660	130
CONTENITORE DA LITRI	1100	200
CONTENITORE DA LITRI	OLTRE 1100	350

# APPENDICE A

---

Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale nella  
Regione Emilia-Romagna

*l' Appendice è descritto il modello attualmente in uso Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della tariffa  
corrispettiva puntuale modello Iren Ambiente SpA*





## Indice

MODELLO 5 (IREN AMBIENTE).....	3
1. Aspetti generali e di sintesi .....	3
1.1 Territorio di applicazione.....	3
1.2 Premesse.....	3
1.3 Categorie di contribuenza .....	3
1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche.....	3
1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile .....	3
1.6 Frazioni misurate .....	3
1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa .....	3
1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili ..	4
1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	4
2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa .....	4
2.1. Parte fissa .....	4
2.2. Parte variabile .....	5
2.3. Vuotamenti minimi annui (criteri di determinazione).....	5
2.4. Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche.....	5
2.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario .....	5
3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	6
3.1. Parte fissa .....	6
3.2. Parte variabile .....	6
3.3. Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche.....	6
3.4. Vuotamenti minimi annui (criteri di determinazione).....	7
3.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario .....	7
3.6. Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze.....	7
3.6.1. Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti .....	7

## MODELLO 5 (IREN AMBIENTE)

### 1. Aspetti generali e di sintesi

#### 1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nel Comune di Felino e nel Comune di Scandiano in gestione Iren Ambiente S.p.A.

#### 1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 con applicazione di correttivi finalizzati a dare attuazione al principio di effettività e corrispettività di produzione dei rifiuti.

#### 1.3 Categorie di contribuenza

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

#### 1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

#### 1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

#### 1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a <sup>1</sup>	Vuotamenti minimi/ritiri comunque inclusi nel costo del servizio	U D	U N D	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	

#### 1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa

UTENZE DOMESTICHE										
Parte fissa					Parte variabile fissa					
n° comp. nucleo familiare	Sup. tariffabile	Zona . servizio	Vol. contenuto fraz. residua	Vol. contenuto ri altre frazioni	n° componenti del nucleo familiare	Sup. tariffabile	Zona di servizio	Vol. contenuto ri rifiuto urbano residuo	Vol. contenuto ri altre frazioni	Altro (specificare)

<sup>1</sup> \* OPZIONI: es. quantitativo di rifiuti conferito; a chiamata; numero di pezzi, abbonamento

UTENZE NON DOMESTICHE											
Parte fissa						Parte variabile fissa					
Tipologia di utenza	Superfici e o classe di superfici e tariffabile	Superficie o classe di superficie reale	Zona servizi	Vol. contenitori fraz. residua	Vol. contenitori altre frazioni	Tipo di utenza	Sup. tariffabili	Zona di servizio	Vol. contenitori rifiuto urbano residuo	Vol. contenitori altre frazioni	Altro (specificare)

### 1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Per le **utenze domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte (contenitori stradali con limitatore volumetrico). Nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi, per le utenze domestiche vengono utilizzati di norma due tipologie di contenitori: 40 e 120 litri; di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare.

Per le **utenze non domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte. Di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione ai parametri vigenti di assimilazione, tuttavia nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi l'azienda potrà decidere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare in base alle proprie esigenze scegliendo secondo un listino approvato che comprende una vasta gamma di volumetrie disponibili (da 40 a 23000 litri).

### 1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
- SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- SI - altro (specificare)
- NO

## 1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi. **2.**

## 2 UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

### 2.1. Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$  = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $v$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .
- $n$  = Numero di componenti del nucleo familiare.
- $S$  = Superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>).
- $Quf$  = Quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $Ka$ ).

con:

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

- $Ctuf$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $S_{tot}(n)$  = Superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare
- $Ka(n)$  = Coefficiente di adattamento secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99

Il valore dei coefficienti  $Ka$  in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

### 2.2. Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia. Viene definita secondo il metodo di cui all'Allegato 1 punto 4.2 del D.P.R. 158/99 specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

### 2.3. Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione, alla numerosità del nucleo familiare e possono variare di anno in anno anche sulla base di rilevazioni statistiche. Nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, i litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

### 2.4. Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Tale casistica non è applicata ai Comuni di cui al paragrafo 1.1

### 2.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario

#### Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

## 3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

### 3.1. Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $K_c$  più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$  = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $Sap$ .
- $Sap$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- $Qapf$  = Quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $K_c$ )

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $Ctapf$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $S_{tot}(ap)$  = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ ;
- $Kc(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

### **3.2. Parte variabile**

La parte variabile fissa delle utenze non domestiche è rapportata alla categoria d'utenza ed alle superfici assoggettabili. Viene calcolata secondo il metodo dell'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. 158/99, specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze non domestiche non comprende i costi CTS e CRT (parte variabile) inseriti nel PEF. Infatti tali costi saranno coperti dalla quota variabile misurata comprendente la quota variabile base e la quota variabile aggiuntiva.

### **3.3. Litri minimi annui (criteri di determinazione)**

I litri minimi non dipendono dalla tipologia del contenitore in dotazione. Di norma, di anno in anno, viene definito un numero di litri minimi univoco per tutte le categorie, ferma restando la possibilità di determinare i litri minimi assegnati ad ogni tipologia di utenza non domestica sulla base delle rilevazioni statistiche effettuate. I litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

### **3.4. Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche**

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par 1.1

### **3.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario**

#### **Altre riduzioni e agevolazioni**

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

### **3.6. Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze**

#### **3.6.1. Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti**

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia delle manifestazioni potrà essere così gestita:

Il Comune si rivale dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari di tali utenze occasionali il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve

all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si rivale dei costi di pulizia delle manifestazioni verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.